

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COMMISSIONE DELLE PARI OPPORTUNITA'

Art. 1 - Istituzione e finalità	2
Art. 2 - Funzione	2
Art. 3 - Compiti	2
Art. 4 - Principi organizzativi	3
Art. 5 - Costituzione	4
Art. 6 - Durata in carica	4
Art. 7 - Organi della Commissione e loro elezione	4
Art. 8 - Convocazione e Ordine del Giorno	5
Art. 9 - Validità delle decisioni	5
Art. 10 - Gruppi di lavoro	5
Art. 11 - Collaborazione	6
Art. 12 - Verbali della Commissione	6
Art. 13 - Attività di informazione	6
Art. 14 - Oneri finanziari e personale	6

## ART. 1 - ISTITUZIONE E FINALITÀ

1. È istituita presso l'Amministrazione Comunale di Pontedera la Commissione per le Pari Opportunità tra Uomo e Donna (d'ora innanzi indicata come la Commissione), così come previsto dall'art. 23 dello Statuto Comunale.

2. In attuazione dei principi di parità sanciti dagli artt. 3 e 37 della Costituzione Italiana, in conformità con i principi contenuti nella L. R. 14 del 23/02/87, la Commissione opera per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e /o indiretta nei confronti delle donne, per valorizzare la differenza di genere e per favorire le condizioni di riequilibrio della rappresentanza tra uomo e donna in tutti i luoghi decisionali del territorio. La Commissione si propone, inoltre, di promuovere le pari opportunità verso ogni tipo di discriminazione.

3. Sulla base della Raccomandazione n. 635/84 del Consiglio della Comunità Europea e della Legge n. 125 del 10/04/91, la Commissione promuove e favorisce l'adozione di azioni positive per raggiungere le suddette finalità.

## ART. 2 - FUNZIONE

1. La Commissione è un organo permanente consultivo e di proposta del Consiglio Comunale e della Giunta ed ha sede nel Palazzo Comunale. In ogni caso può convocare le proprie sedute in qualsiasi sede ritenuta opportuna purché pubblica.

2. La Commissione esercita le sue funzioni in piena autonomia; cura i rapporti con gli enti e gli organismi con i quali individua forme anche continuative di collaborazione, di coordinamento, di iniziativa e programmi comuni.

3. Cura inoltre i rapporti con ogni altro soggetto che concorra alla realizzazione delle finalità della Commissione stessa.

## ART. 3 - COMPITI

1. La Commissione ha funzioni consultive, propositive, conoscitive, riguardo le problematiche femminili nei confronti di tutti gli organi di governo della città. Essa ha inoltre propri poteri di iniziativa nel formulare al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio Comunale specifiche proposte. La Commissione può presentare al Sindaco, alla Giunta, al Consiglio Comunale richieste scritte, alle quali dovrà essere risposto entro trenta giorni dall'organo competente;

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

- a) promuovere e svolgere indagini e ricerche sui percorsi dell'identità femminile e sulla condizione delle donne nel territorio;
- b) promuovere azioni che rendano realizzabile un maggior impegno politico delle donne, favorendo il loro inserimento e la loro nomina nella rosa dei candidati politici locali, provinciali, regionali e nazionali;
- c) operare per favorire l'accesso delle donne al mercato del lavoro e per incrementare le opportunità di formazione e di progressione professionale delle stesse, in ottemperanza alle normative nazionali e comunitarie con particolare riferimento a quelle attività lavorative e professionali nelle quali la presenza femminile è più carente;

- d) sviluppare e promuovere interventi nel mondo della scuola in collaborazione con le istituzioni preposte per rafforzare la soggettività femminile docente, per educare le nuove generazioni al riconoscimento ed alla valorizzazione della differenza di genere, eliminando gli stereotipi sessisti presenti nella comunicazione scritta, orale e massmediale;
- e) attraverso gli Uffici del Comune promuovere iniziative che favoriscano la visibilità della cultura delle donne sia nel campo del sapere (storia, sociologia, filosofia, psicologia, pedagogia, medicina, etc.), sia nel campo del «saper fare» (professioni tradizionali e non tradizionali, imprenditoriali, cinema, teatro, giornalismo, arte, scrittura, etc.);
- f) attraverso gli Uffici del Comune attuare iniziative dirette a promuovere condizioni familiari di piena corresponsabilità della coppia che consentano di rendere compatibile l'esperienza familiare con l'impegno pubblico, sociale e professionale favorendo inoltre una migliore ripartizione delle responsabilità familiari tra i sessi;
- g) favorire la costituzione di reti di relazione con le associazioni femminili;
- h) provvedere al reperimento, acquisto, conservazione e diffusione di materiale bibliografico e documentaristico sulla cultura di genere e sulla condizione femminile;

3. La Commissione, per il perseguimento delle sue finalità ed in relazione all'attività dell'Amministrazione Comunale:

- a) riceve informazione dei provvedimenti di Giunta e Consiglio assunti;
- b) può esprimere parere sui seguenti atti: bilancio di previsione, programmi annuali e pluriennali, piani di sviluppo e patti territoriali nonché deliberazioni che abbiano una ricaduta diretta o indiretta sulle condizioni di vita delle donne del territorio;
- c) può chiedere al Consiglio il riesame di un atto deliberativo consiliare che risulti essere in contrasto con i principi di parità e di pari opportunità;
- d) promuove e sostiene la presenza delle donne nelle nomine di competenza comunale;
- e) può formulare proposte di codici comportamentali al fine di definire le regole di condotta conformi alla parità;
- f) opera affinché gli strumenti di comunicazione sociale superino atteggiamenti stereotipati di discriminazione nei confronti dell'immagine femminile;
- g) promuove e cura l'attuazione di azioni positive al fine di rimuovere gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione delle pari opportunità. Sempre allo stesso fine, la Commissione può avanzare proposte di atti deliberativi di competenza dei diversi organi comunali diretti a migliorare le condizioni effettive di uguaglianza sostanziale tra uomini e donne. La Commissione trasmette le proposte di atti all'organo competente, il quale si deve comunque esprimere sulle stesse entro e non oltre trenta giorni;

4. La Commissione predispone:

- a) un documento programmatico per l'anno successivo contenente la previsione di spesa per la sua attuazione e lo invia al Sindaco entro il 31 Ottobre di ogni anno;
- b) una relazione sull'attività svolta da trasmettere al Sindaco entro il 31 Marzo dell'anno successivo.

## ART. 4 - PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. La Commissione promuove rapporti di collaborazione con gli organismi preposti alla realizzazione della parità delle pari opportunità a livello provinciale, regionale, nazionale, ed internazionale.

2. La Commissione, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale della collaborazione di enti pubblici e privati, di associazioni femminili, associazioni sindacali; imprenditoriali e di categoria, nonché di tutti gli organismi interessati ed esperti della conduzione femminile.

#### ART. 5 - COSTITUZIONE

1. La Commissione P.O. è costituita con deliberazione della Giunta Comunale e resta in carica per l'intera legislatura, fino all'elezione della successiva Commissione che deve avvenire entro 60 gg. dall'insediamento del nuovo Consiglio Comunale.

2. La Commissione è composta da undici membri di cui sette designati dal Consiglio uno dei quali con la funzione di Presidente della Commissione e quattro nominati dalla Giunta Comunale sulla base di quanto previsto al successivo punto 5.

3. Fra i componenti designati dal Consiglio, il Consiglio medesimo designerà anche il Presidente.

4. Oltre ai suddetti componenti ne faranno parte, di diritto, le consigliere comunali donne elette nel Consiglio Comunale e gli Assessori donna elette nella Giunta Comunale.

5. Il Sindaco propone i nominativi per la nomina da parte della Giunta in rappresentanza di associazioni, enti e movimenti che operino in via continuativa sul territorio comunale, interessati all'argomento.

6. Alla seduta della Commissione possono inoltre partecipare in qualità di consulenti senza diritto di voto tutti coloro che per specifiche competenze verranno di volta in volta ritenuti utili ad una trattazione più approfondita dell'argomento affrontato.

#### ART. 6 - DURATA IN CARICA

1. I componenti della Commissione restano in carica per l'intera legislatura.

2. Con dichiarazione a verbale della Commissione, saranno dichiarati decaduti i componenti nominati dalla Giunta che risultino assenti, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive.

3. La sostituzione dei componenti dimessi o decaduti avverrà con le stesse modalità indicate al precedente articolo 5 – comma 4.

#### ART. 7 - ORGANI DELLA COMMISSIONE E LORO ELEZIONE

1. Sono organi della Commissione il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.

2. La prima seduta è convocata dal Sindaco e presieduta dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità (ove individuato).

3. La Commissione può eleggere, a maggioranza dei componenti, un Vice Presidente.

4. La carica di Presidente è incompatibile con quelle di: Assessore, Presidente del Comitato Pari Opportunità d'Ente e di Presidente di Commissione Consiliare Permanente.

5. Nella prima seduta viene costituito l'Ufficio di Presidenza formato dal Presidente, dal Vicepresidente (ove nominato), dall'Assessore con delega alle Pari Opportunità e dal Presidente del Comitato d'Ente Comunale per le Pari Opportunità.

6. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza, che si esprime a maggioranza, ha il compito di redigere l'ordine del giorno, di curare l'attuazione delle iniziative decise dalla Commissione, di coordinare l'attività dei gruppi di lavoro.

#### ART. 8 - CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO

1. Il Presidente rappresenta la Commissione, la convoca, la presiede, ne coordina l'attività.
2. La Commissione è convocata con l'invio dell'Ordine del giorno al domicilio dei Commissari, di norma, almeno cinque giorni prima della seduta; in casi di urgenza il termine della convocazione è ridotto almeno a 24 ore e il relativo avviso può essere effettuato a mezzo telefono o fax.
3. L'ordine del giorno è definito dall'Ufficio di Presidenza, tenendo conto anche delle proposte formulate dai membri della Commissione al termine della seduta precedente. La Commissione deve essere convocata entro 10 giorni, quando ne facciano richiesta almeno un quinto dei suoi componenti.
4. La seduta è valida, in prima convocazione quando sia presente la metà più uno dei Commissari; in seconda convocazione quando ne siano presenti almeno un terzo.

#### ART. 9 - VALIDITÀ DELLE DECISIONI

1. Le decisioni della Commissione sono assunte a voto palese salvo che sulle questioni riguardanti persone o sugli argomenti per i quali, anche su proposta di un singolo commissario, si decida di procedere con voto segreto.
2. Per la validità delle decisioni della Commissione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti e, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
3. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei commissari per le seguenti votazioni:
  - Programmi e progetti di attività della Commissione e dei gruppi di lavoro;
  - Decisioni all'ordine dell'utilizzo delle risorse a disposizione della commissione;
  - Approvazione della relazione annuale di cui all'art. 5 della L. R. 23/2/87 n. 14;
  - Modifiche al regolamento.
4. In caso di parità nelle votazioni prevale il voto del Presidente.

#### ART. 10 - GRUPPI DI LAVORO

1. La Commissione svolge la propria attività anche attraverso la formazione di Gruppi di lavoro a cui possono partecipare, dietro invito del Presidente o del Coordinatore del gruppo, cittadini, esterni alla Commissione che ne facciano richiesta o che siano invitati dalla Commissione.
2. I Gruppi di lavoro, sono istituiti dalla Commissione che ne definisce la formazione, i compiti, la durata e le modalità di funzionamento in base a specifici progetti presentati nel documento programmatico annuale.

3. Ogni gruppo di lavoro individua un coordinatore che tiene contatti con il Presidente, gli invia la convocazione del gruppo e partecipa ai lavori dell'Ufficio di Presidenza, ogni volta che venga ritenuto opportuno il suo contributo.

4. Ogni componente della Commissione può partecipare anche ai gruppi di lavoro di cui non fa parte, senza diritto di voto. I verbali delle riunioni dei gruppi di lavoro pervengono alla Commissione. I Gruppi di lavoro possono, motivandone l'opportunità, riunirsi in sedi diverse da quella ordinarie purché pubbliche.

#### ART. 11 - COLLABORAZIONE

1. La Commissione opera in stretta collaborazione con il Comitato d'Ente per la Pari Opportunità. A tal fine può essere costituito uno specifico gruppo di lavoro riguardante gli oggetti di competenza del Comitato d'Ente.

2. Le misure proposte dal Comitato devono essere preventivamente comunicate alla Commissione Comunale. La relazione annuale del Comitato deve essere portata a conoscenza, a cura dello stesso Comitato, della Commissione Comunale Pari Opportunità unitamente a tutti gli atti fondamentali dal Comitato prodotti.

3. Possono essere avanzate proposte congiunte da parte del Comitato e della Commissione relative ad azioni positive per il raggiungimento delle pari opportunità. Le proposte devono essere esaminate dall'organo comunale competente entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento delle stesse.

#### ART. 12 - VERBALI DELLA COMMISSIONE

1. Delle sedute della commissione viene redatto un verbale a cura di un componente della commissione con funzione di verbalizzante. I commissari che vogliano far risultare a verbale le loro dichiarazioni sono tenuti a dettarle o a consegnarne il testo scritto. Il verbale è distribuito ai membri della Commissione nella seduta successiva, approvato dagli stessi e controfirmato dal presidente e dal personale verbalizzante.

#### ART. 13 - ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE

1. In attuazione dell'art.2 della L. R. n. 14 del 23/2/87, la Commissione cura la divulgazione delle proprie attività, raccoglie e diffonde informazioni riguardanti la condizione femminile.

#### ART. 14 - ONERI FINANZIARI E PERSONALE

1. Gli oneri finanziari per l'attività della Commissione per le Pari Opportunità gravano su un apposito capitolo del bilancio comunale. I relativi impegni di spesa sono assunti, su proposta della commissione, dal Servizio segreteria degli organi istituzionali.

2. Per il funzionamento della Commissione, compreso lo svolgimento dei lavori di segreteria sono assegnate idonee risorse umane e strumentali.

3. Gli uffici del Comune collaborano con la Commissione per lo svolgimento dei compiti istituzionali ad essa assegnati.

4. Per la partecipazione alle sedute della Commissione viene erogato un gettone di presenza nella misura prevista per i componenti del Consiglio Comunale.

5. I commissari hanno diritto all'indennità e ai rimborsi spese nella misura prevista per i dipendenti comunali quando, previa autorizzazione del Presidente della Commissione, si rechino, per lo svolgimento delle loro funzioni fuori dal Comune dove la Commissione ha sede.

6. I lavoratori dipendenti membri della Commissione hanno inoltre diritto ai permessi retribuiti nei casi e con le modalità di cui all'art. 24 della L. 3/8/99 n. 265.

## INDICE

*Approvato con Del. C.C. n. 87 del 27/07/2004.*